

# ATTO COSTITUTIVO

## Associazione di Promozione Sociale

### “Banca del Tempo - Il Giardino di Scidà APS”

In data 23 dicembre 2020 presso la sede sociale ubicata in Catania (CT), via Randazzo 27, Catania, alle ore 18,00, si sono riunite le seguenti *persone*:

- 1) Giovanni Italo Caruso, nato a Catania il 30/10/1950 C.F. CRSGNN50R30C351I
- 2) Matteo Domenico Iannitti, nato a Catania l'8/12/1988 C.F. NNTMTD88T08C351U
- 3) Elena Sara Majorana, nata a Catania il 27/07/1959 C.F. MJRLSR59L67C351I
- 4) Fausta Lamonica, nata a Catania il 24/12/1990 C.F. LMNFST90T64C351G
- 5) Rosario Angelo Felice Rossi, nato a Catania il 30/04/1976 C.F. RSSRRN76D30C351U
- 6) Dario Pruiti Ciarello, nato a Patti il 29/10/1981 C.F. PRTDRA81R29G377D
- 7) Emilio Parisi, nato a Catania il 20/02/2000 C.F. PRSMLE00B20C351S
- 8) Francesca Andreozzi, nata a Catania il 15/03/1978 C.F. NDRFNC78C55C351Q

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Giovanni Italo Caruso il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Matteo Domenico Iannitti quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

1) E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, “Banca del Tempo - Il Giardino di Scidà APS”.

La sede dell'Associazione viene fissata nel Comune di Catania, in via Randazzo n°27. L'associazione potrà istituire sedi secondarie per favorire lo svolgimento dell'attività istituzionale; la modifica della sede legale (nel comune di Catania) non comporta modifica statutaria.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale); l'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

2) L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalla Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale.

3) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri e un massimo di sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I presenti stabiliscono che, per il

primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da cinque componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Giovanni Italo Caruso

Vicepresidente: Matteo Domenico Iannitti

Segretario: Fausta Lamonica

Tesoriere: Dario Pruiti Ciarello

Consigliere: Emilio Parisi

4) Gli effetti attivi e passivi decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Atto costitutivo.

5) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Catania 23 dicembre 2020

Letto, approvato e sottoscritto

**“ALLEGATO A”**

## **STATUTO**

### **Associazione di Promozione Sociale “Banca del Tempo - Il Giardino di Scidà APS”**

#### **Art. 1 – Costituzione e Sede – disposizioni generali**

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, “Banca del Tempo - Il Giardino di Scidà”.

La sede dell'Associazione viene fissata nel Comune di Catania, in via Randazzo n°27. L'associazione potrà istituire sedi secondarie per favorire lo svolgimento dell'attività istituzionale; la modifica della sede legale (nel comune di Catania) non comporta modifica statutaria.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale); l'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

#### **Art. 2 – Oggetto sociale ed Attività di Interesse Generale**

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha lo scopo di promuovere e favorire lo scambio di servizi, attività e saperi tra i soci al fine di valorizzare rapporti umani solidali. Intende favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali, incentivare le iniziative di singoli e di gruppi di

cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse. L'associazione si propone di attivare forme di auto-aiuto nella comunità per rinviare le relazioni sociali e consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago, di cura, nell'ambito di una più ampia politica di recupero e di valorizzazione della qualità dei tempi di vita personali e sociali.

Per quanto concerne le attività sociali della Banca del tempo, nelle forme di scambio tra i soci non sono previste transazioni di denaro. La sola unità di misura e di quantificazione è il tempo. Le modalità di scambio, alla pari tra i soci, sono stabilite dal regolamento della Banca del Tempo. Possono essere oggetto di scambio tutte le attività che non abbiano le caratteristiche del rapporto professionale e che non siano configurate e/o assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. L'associazione promuove socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuisce alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità. L'associazione nata dall'esperienza dei componenti dell'Associazione i "Siciliani Giovani" e della riappropriazione dei beni confiscati alla mafia, è attiva nel campo dell'antimafia sociale e nel sostegno alla libera informazione.

L'associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, secondo l'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di promozione della cultura.
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 - Volontariato**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

#### **Art. 4 – Assicurazione Obbligatoria**

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 5 - Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **Art. 6 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e vicepresidente;
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Dette cariche saranno ricoperte in modo gratuito dagli aderenti, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo.

#### **Art. 7 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con le quote annuali, rappresenta l'organo sovrano dell'associazione "Banca del Tempo - Il Giardino di Scidà" e ne definisce le scelte fondamentali. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nello specifico l'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio annuale;
- approva le linee di sviluppo dell'associazione e ne delibera le scelte strategiche fondamentali
- approva il regolamento interno e le sue modifiche;
- esercita la propria azione affinché le attività svolte dall'associazione siano in linea con le finalità e gli obiettivi del presente Statuto;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- deliberare eventuali trasferimenti di sede e l'istituzione di sedi secondarie.

L'assemblea straordinaria dei soci:

- delibera le modifiche allo statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche per via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno il 10% dei soci. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei voti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 2 ore. Le deliberazioni assunte dall'assemblea e gli atti verbalizzanti vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente a disposizione dei soci per la libera consultazione. Ogni socio aderente all'Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

## **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) componenti effettivi. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti fra i soci. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). Nella sua prima seduta nomina il Segretario. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Si riunisce su convocazione del Presidente, tramite comunicazione con posta elettronica o SMS, anche tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga necessario o utile per la gestione e il buon funzionamento della Banca del tempo e dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. - eleggere il Presidente;
2. - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
3. - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
5. - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
6. - stabilire le quote associative annuali che i soci devono versare e le relative modalità;
7. - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
8. - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
9. - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
10. - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti e rimane a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo. In caso di dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito per cooptazione. Il numero dei componenti cooptati non dovrà comunque essere superiore a un terzo dei componenti complessivi il Consiglio. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

## **Art. 9 – Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione "Banca del tempo - Il Giardino di Scidà" nei confronti di terzi ed in giudizio. Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo
- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- assumere eventuali decisioni urgenti, anche non di sua competenza, sottoponendole nella successiva riunione alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente fino alla Assemblea successiva dei Soci che voterà il nuovo Presidente.

Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

## **Art. 10 – Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Redige la contabilità ed i relativi estratti conto degli scambi effettuati dai soci. Cura ogni aspetto amministrativo della Banca del tempo, compresa la gestione della cassa tenendone la

contabilità, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello di previsione. In caso di sua assenza, le funzioni saranno svolte da un socio scelto dal Presidente, componente il Consiglio direttivo.

### **Art. 11 – Organo Di Controllo**

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

### **Art. 12 – Revisione Legale Dei Conti**

Dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

### **Art. 13 – I/LE SOCI/E – diritti e doveri**

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto (7 persone fisiche o a 3 Associazioni di Promozione Sociale), a norma dall'art. 35 comma 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo stato di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; tale deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

All'atto dell'iscrizione il nuovo socio riceve la Tessera e il Libretto assegni-tempo.

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. frequentare i locali dell'associazione;
4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
5. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
6. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
7. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli Enti pubblici e le Associazioni che sono Soci della "Banca del tempo - Il Giardino di Scidà" partecipano alle assemblee tramite una persona delegata dagli stessi che è titolare del diritto di voto attivo e passivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo

#### **Art. 14 – Perdita della qualifica di Socio – azioni disciplinari**

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, in caso di dolo, il danno potrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa.

Il socio sottoposto ad azione disciplinare può chiedere l'applicazione del successivo art.16.

### **Art. 15 – Responsabilità civile dei Soci e dell'Associazione**

La “Banca del tempo - Il Giardino di Scidà” svolge nei confronti dei Soci un ruolo di messa in relazione delle persone e non di intermediazione per ciò che riguarda gli scambi. La responsabilità degli scambi, per quanto attiene alla loro qualità, al rispetto dell'impegno, al comportamento tenuto, ad eventuali danni o infortuni intervenuti nel loro compimento, è in ogni caso a carico dei Soci che li effettuano.

### **Art. 16 - Patrimonio e Divieto di distribuzione degli utili**

Le risorse economiche dell'Associazione necessarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- quote associative dei Soci;
- contributi dei privati e dei Soci;
- contributi dello Stato, di Istituzioni pubbliche, Organismi internazionali, e da altri Enti anche privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- convenzioni stipulate con altre Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati;
- entrate derivanti da iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione a sostegno delle proprie attività di interesse generale;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 17 - Bilancio di esercizio**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 18 - Bilancio Sociale ed Informativa Sociale**

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del CTS.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 CTS, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **Art. 19 - Libri Sociali Obbligatori**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio di Amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni statutarie o dell'organo associativo competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **Art. 21 – Controversie – Collegio Arbitrale**

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere per l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto e tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale. Tale Collegio sarà formato da tre componenti nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo – che presiede il Collegio stesso – dal Presidente dell'Associazione.

#### **Art. 22 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni previste dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii., dal *Codice civile* e dalle altre vigenti disposizioni legislative in materia.